



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano, <i>in collegamento da remoto</i>
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Apricena (FG),
assunta al protocollo della Sezione n. 636 del 30.01.2026;

vista la disposizione recante protocollo interno n. 666 del 02.02.2026;

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera
di consiglio dell'11 febbraio 2026, convocata con ordinanza n. 3/2026.

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Apricena (FG), con nota prot. n. 1793 del 30 gennaio
2026 ha inizialmente premesso che il medesimo ente «è attualmente coinvolto in un

contenzioso relativo a richieste di corresponsione di interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 (già d.lgs. n. 192/2012) connessi a fatture emesse nell'ambito di rapporti contrattuali con un operatore economico; - tali fatture non sono state tempestivamente liquidate a causa della situazione di irregolarità contributiva degli operatori! come attestato da DURC negativo; - l'Ente ha provveduto successivamente al pagamento del capitale, tramite intervento sostitutivo, alla competente Agenzia delle Entrate, mentre permane ad oggi la situazione di irregolarità contributiva dell'operatore; - la questione solleva dubbi interpretativi circa la spettanza degli interessi moratori maturati durante il periodo di sospensione del pagamento, non imputabile all'Ente per le regioni sopra dette, anche in presenza di pagamento sostitutivo e contenziosi in corso; la corretta interpretazione della normativa è essenziale per la gestione contabile dell'Ente e per la tutela dell'interesse pubblico nel contenzioso in atto. E' necessario avere una corretta interpretazione in merito alla maturazione di interessi di mora riferiti a pagamenti che, per cause non dipendenti dalla volontà dell'Ente (irregolarità contributiva dell'operatore economico creditore), erano stati sospesi in attesa o della regolarizzazione delle pendenze contributive o dell'intervento sostitutivo dell'Agenzia delle Entrate».

Tutto ciò premesso, ha conclusivamente richiesto «a codesta Ecc.ma Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di esprimere parere in merito al seguente quesito: Se, in presenza di DURC negativo dell'operatore economico che ha legittimamente impedito la liquidazione delle fatture nei termini contrattuali o di legge, possano ritenersi comunque dovuti gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, anche successivamente al pagamento del capitale tramite intervento sostitutivo agli istituti competenti, nel caso in cui permanga la situazione di irregolarità contributiva e siano in corso contenziosi relativi alla corresponsione degli interessi stessi».

Considerato in

DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere verificata, in via preliminare, l'ammissibilità in relazione sia al mancato inoltro della stessa tramite il Consiglio delle autonomie locali sia alla legittimazione del soggetto proponente il quesito ed al contenuto oggettivo del medesimo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nelle successive deliberazioni n. 5/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/2010 (Sezioni riunite in sede di controllo) e nelle deliberazioni n. 3/2014 e n. 11/2020.

In primo luogo, si precisa che la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Apricena (FG) è stata trasmessa direttamente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123, comma 4 della Costituzione. Tale circostanza, in generale, non inficia l'ammissibilità di una richiesta atteso che la formulazione dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed anche alla luce del fatto che nella Regione Puglia il suddetto Consiglio delle autonomie locali non risulta concretamente operante.

Chiarita l'idoneità formale della richiesta di parere del Comune di Apricena (FG), è necessario verificarne l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (ossia della legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

In relazione ai predetti presupposti deve richiamarsi ancora una volta l'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003 ed, altresì, i criteri elaborati da questa Corte dei conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle autonomie nell'adunanza

del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 5/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/2010 (Sezioni riunite in sede di controllo) e con deliberazioni n. 3/2014 e n. 11/2020.

E' stato infatti stabilito che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta formulata, devono contestualmente sussistere alcune condizioni:

- il quesito dev'essere formulato dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta (ossia Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni);
- la richiesta dev'essere suscettibile nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un *"ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/2006);
- la richiesta deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve interferire, neppure potenzialmente, con le altre funzioni riservate alla Corte dei conti, né presentare connessioni con le funzioni giurisdizionali e requirenti della medesima Corte o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile e/o amministrativa;
- il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti afferenti la contabilità pubblica; *a contrario*, non è possibile richiedere

valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e discrezionalità) dell'Amministrazione; appare evidente, infatti, come sia preclusa alla Corte dei conti un'ingerenza nell'attività amministrativo-gestionale posta in essere dall'ente, ciò in quanto tutte le funzioni svolte dalla medesima Corte si caratterizzano per il doveroso rispetto dei principi di legalità, competenza funzionale, terzietà ed indipendenza;

- la richiesta non è altresì ammissibile qualora, per la conseguente risoluzione della stessa, *"non si rinven[ga]no quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 3/2014) o qualora la stessa si sostanzi in una richiesta di consulenza di portata generale, avente quale oggetto tutti gli ambiti dell'*agere* amministrativo (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 11/2020);
- il quesito deve poi collocarsi in una fase preventiva rispetto all'esecuzione da parte del soggetto richiedente di azioni e/o provvedimenti relativi alla questione oggetto di richiesta di parere, ossia deve avere carattere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere, non essendo ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere in esame, inviata dal Sindaco di Apricena (FG), deve ritenersi ammissibile, in quanto il sindaco medesimo è organo politico e di vertice del comune, rappresentante legale dell'ente, regolarmente legittimato ad avanzare richieste di pareri.

Sotto il profilo oggettivo, con riguardo al quesito formulato con la richiesta di parere in esame, il medesimo tuttavia non supera il vaglio di ammissibilità per plurime ragioni.

In primo luogo, la richiesta del Sindaco del Comune di Apricena (FG) non fa riferimento ad alcuna norma specifica da interpretare, bensì riferisce di un contenzioso con un operatore economico relativo al pagamento di interessi moratori, rendendo pertanto non possibile l'individuazione precisa della norma sulla quale sia maturato un dubbio esegetico al quale il Collegio possa fornire risposta nell'esercizio della propria funzione consultiva. Ciò in quanto tale funzione consultiva deve essere circoscritta al piano generale ed astratto dell'interpretazione di una disposizione dal significato controverso, attinente alla materia contabile.

Inoltre, dall'analisi specifica della richiesta in esame si evince come la stessa attenga alla gestione dei rapporti intercorrenti tra un soggetto privato e l'ente, senza la formulazione di un quesito concernente un dubbio interpretativo incentrato su una ben determinata norma, essendo infatti richiesto alla Corte di pronunciarsi su una concreta attività amministrativo-gestionale (ossia sulla possibilità o meno *“in presenza di DURC negativo dell'operatore economico che ha legittimamente impedito la liquidazione delle fatture nei termini contrattuali o di legge”* di corrispondere *“interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, anche successivamente al pagamento del capitale tramite intervento sostitutivo agli istituti competenti, nel caso in cui permanga la situazione di irregolarità contributiva e siano in corso contenziosi relativi alla corresponsione degli interessi stessi”*).

Anche secondo la Sezione delle autonomie, infatti, *«una richiesta di parere va dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo ... ogni qual volta la richiesta di parere non verta sulla corretta interpretazione ed applicazione di norme di legge ma sia volta a chiedere*

chiarimenti circa i comportamenti ed i provvedimenti da adottare in presenza di un quadro normativo delineato» (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 2/2023).

Del resto – ed è questo un ulteriore motivo di inammissibilità oggettiva del quesito in esame – la pendenza di un contenzioso rende l'eventuale ausilio consultivo fornito da questa Corte dei conti suscettibile di inammissibili interferenze con altro plesso giurisdizionale, a fronte dell'attuale sussistenza di un procedimento non concluso tra l'ente richiedente ed i soggetti coinvolti, ciò in quanto - per stessa ammissione del Sindaco richiedente - il Comune di Apricena (FG) *“è attualmente coinvolto in un contenzioso relativo a richieste di corresponsione di interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 (già d.lgs. n. 192/2012) connessi a fatture emesse nell'ambito di rapporti contrattuali con un operatore economico”*.

Né, del resto, la richiesta di parere può estendersi sino ad impingere, in tutto o in parte, nell'ambito della discrezionalità nonché delle specifiche attribuzioni e delle responsabilità degli enti interpellanti e dei loro organi.

Tale ulteriore considerazione consolida, pertanto, i già evidenziati plurimi rilievi di inammissibilità oggettiva del quesito proposto.

Conclusivamente, la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Apricena (FG), complessivamente intesa e per come formulata, è inammissibile per le ragioni *ut supra* evidenziate.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, per le esposte ragioni, dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Apricena (FG).

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Comune di Apricena (FG).

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

Il Magistrato Relatore
F.to Nunzio Mario TRITTO

La Presidente
F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 12 febbraio 2026

Il Direttore di Segreteria
F.to Elisabetta Lenoci